

ALLEGATO

**Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica (C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera).**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

Capo I

**DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI**

Art. 1.

*(Oggetto e obiettivi).*

1. La realizzazione sul territorio nazionale di adeguate reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica è obiettivo prioritario e urgente degli interventi statali e regionali a tutela della salute e dell'ambiente, nonché di quelli per la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento globale prodotto dall'uso di combustibili fossili.
2. Le reti infrastrutturali di cui al comma 1 sono altresì obiettivo prioritario e urgente al fine di perseguire i livelli prestazionali in materia di emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e di contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 della Commissione, del 28 aprile 2010.
3. Le reti infrastrutturali costituiscono anche obiettivo prioritario e urgente nell'ambito degli interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed extraurbano, per la promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate, per l'incentivazione dell'economia reale e per l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e privati.
4. Gli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono perseguiti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, secondo le rispettive competenze costituzionali, anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dell'attività edilizia.
5. Le disposizioni della presente legge, anche di carattere incentivante e agevolativo, sono volte a promuovere e a facilitare lo sviluppo delle attività economiche nel campo della mobilità elettrica veicolare nella loro fase iniziale, avuto riguardo agli effetti di tutela ambientale da ciò derivanti a livello regionale, nazionale e di Unione europea, ai sensi della sezione 4 del capo II del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
6. Ai fini della presente legge si considerano reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica i prodotti, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli stessi di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti.

Art. 2.

*(Legislazione regionale).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, le regioni emanano le disposizioni legislative di loro

competenza, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel presente capo e dell'intesa di cui al comma 4.

2. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal comma 1 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 salvaguardano comunque l'unità economica nazionale e i livelli minimi essenziali delle prestazioni sul territorio dello Stato, stabiliti in attuazione del comma 4.

4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove la stipula di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni sul territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

5. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e il presidente della giunta regionale interessata provvedono in via sostitutiva, in conformità al disposto dell'articolo 120 della Costituzione e dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni indicate ai commi 1 e 2 le disposizioni della presente legge si applicano all'intero territorio nazionale.

### Art. 3. (Normalizzazione).

1. Fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono consentite la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici rispondenti agli standard fissati dal regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) n. 100.

2. Gli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), della legge 21 giugno 1986, n. 317, provvedono, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere i provvedimenti di loro competenza ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando e modificando le determinazioni precedentemente già assunte.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 9-bis e 9-ter della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

### Art. 4. (Agevolazioni tributarie e incentivazioni).

1. All'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«i-bis) indipendentemente dal loro utilizzo esclusivo nell'esercizio d'impresa, è sempre ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei veicoli, alimentati ad energia elettrica con sistemi di ricarica, nonché degli apparecchi e delle altre infrastrutture di qualunque tipo destinati alla ricarica stessa, nelle seguenti misure:

1) per l'anno 2011, per il 100 per cento;

- 2) per l'anno 2012, per il 90 per cento;
- 3) per l'anno 2013, per l'80 per cento;
- 4) per l'anno 2014, per il 70 per cento;
- 5) per l'anno 2015, per il 60 per cento;

6) per l'anno 2016, per il 50 per cento»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2017 l'imposta sui beni di cui al comma 1, lettera i-bis), oggetto dell'acquisto o dell'importazione, non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione è ammessa in detrazione nella misura del 45 per cento».

2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«41-*quinquies*) prodotti e apparecchiature per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e prestazioni d'opera o di servizi per la loro installazione e attivazione, comprese le relative opere edilizie».

3. Alle spese sostenute per la costruzione e per l'installazione delle infrastrutture elettriche di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica negli edifici privati, anche condominiali, si applica la detrazione d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, qualora l'ammontare delle stesse sia superiore ad euro 10.000, essa è ripartita nell'anno in cui sono state sostenute e nei due successivi.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:

a) la riduzione dei tempi di ammortamento dei veicoli alimentati ad energia elettrica con sistemi di ricarica, nonché degli apparecchi e delle altre infrastrutture di qualunque tipo destinati alla ricarica stessa, acquistati da società;

b) l'esclusione dal pagamento di tasse specifiche sull'elettricità fornita dagli impianti che consentono ai veicoli stessi di riapprovvigionarsi di energia.

5. I comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di imposta comunale sugli immobili (ICI) rispettivamente stabiliti all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione d'infrastrutture di ricarica elettrica veicolare a servizio dei veicoli alimentati ad energia.

6. Fatta salva la potestà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire e di regolare ulteriori misure di incentivazione alla mobilità sostenibile, è istituito un fondo nazionale di incentivazione per lo sviluppo della mobilità elettrica, di seguito denominato «fondo», con una dotazione annua di 60 milioni di euro per il periodo 2011-2015.

7. Le risorse del fondo sono utilizzate per l'erogazione, a titolo d'incentivo a fondo perduto:

a) di contributi ai consumatori finali per l'acquisto di veicoli elettrici ricaricabili e per l'acquisto, l'installazione e l'attivazione delle infrastrutture di ricarica;

b) di contributi in favore delle amministrazioni comunali per la realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad elettricità negli spazi di sosta pubblici o privati;

c) di contributi per la realizzazione e l'utilizzo di impianti eolici e fotovoltaici per il rifornimento e di veicoli elettrici ricaricabili;

d) di contributi per la realizzazione, lungo la rete stradale e autostradale di impianti che consentono ai veicoli elettrici ricaricabili di riapprovvigionarsi di energia.

8. L'erogazione dei contributi di cui al comma 7 è regolata con decreto annuale

---

Pag. 35

---

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto dei seguenti criteri:

a) premialità a favore degli accessi alla mobilità elettrica più celeri e anticipati, in base alla quale i soggetti che acquistano o che realizzano interventi ammessi ai contributi, ottengono i seguenti importi:

1) per l'anno 2011: fino a euro 5.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

2) per l'anno 2012: fino a euro 5.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica veicolare ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

3) per l'anno 2013: fino a euro 3.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

4) per l'anno 2014: fino a euro 2.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

5) per l'anno 2015: fino a euro 1.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

b) socializzazione dei costi di infrastrutturazione per gli spazi di sosta pubblici o privati, in base alla quale i decreti annuali di cui all'alinea, nell'ambito delle indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), possono stabilire che il reperimento della quota di risorse da destinare ai comuni per l'infrastrutturazione sia posto in capo alle società e ai soggetti gestori del sistema di distribuzione dei carburanti, a fronte di un incremento massimo della tariffa dell'energia elettrica di euro 0,25 kw all'ora.

9. I contributi di cui al comma 8, lettera a), sono riconosciuti nei limiti della spesa massima di euro 34.627.450 per l'anno 2011, euro 45.015.685 per l'anno 2012, euro 35.112.234 per l'anno 2013, euro 30.430.603 per l'anno 2014 e euro 19.779.892 per l'anno 2015.

10. I decreti di cui al comma 8 devono inoltre prevedere che l'erogazione degli importi di incentivazione sia accessibile a tutte le categorie di utenti, compresi i soggetti pubblici e le persone giuridiche private o pubbliche, indipendentemente dalle finalità perseguite.

11. I decreti di cui al comma 8 possono altresì riservare quote dello stanziamento finanziario complessivo del fondo, in percentuale non superiore al 40 per cento del totale, da riservare ai contributi di incentivazione per il rinnovo e per la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati, fermi restando i criteri di erogazione di cui al citato comma 8.

Art. 5.

*(Indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas).*

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, anche a integrazione della Decisione di economia e finanza di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, formula indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas relativamente al settore dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e per la realizzazione delle relative infrastrutture.

2. Nella formulazione delle indicazioni di cui al comma 1 sono tra l'altro evidenziate e motivate le esigenze:

a) relative alla determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricarica dei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, incentivano l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di start up del mercato e almeno per il primo quinquennio;

---

Pag. 36

---

b) relative alla fissazione dei criteri, specifici e differenziati rispetto a quelli relativi agli altri tipi di consumo, sulle modalità per il riconoscimento e per il recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale diretti ad assicurare la qualità, l'efficienza del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, proporzionalmente all'effetto positivo da ciò derivante sugli obiettivi generali di carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

c) riguardanti l'opportunità di differenziazione tra i regimi tariffari del servizio domestico o privato di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e di quello pubblico o collettivo svolto in forma di distribuzione commerciale nonché l'opportunità di una contabilizzazione autonoma e separata dei consumi elettrici per tale ricarica;

d) riguardanti l'opportunità di correlare i meccanismi tariffari per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione del maggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico è effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi;

e) riguardanti l'opportunità di correlare i provvedimenti di determinazione tariffaria a tutte le ulteriori specificità della filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli.

3. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assume i provvedimenti di sua competenza, con particolare riferimento a quanto indicato all'articolo 2, comma 12, lettere da d) a h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede annualmente a quanto indicato all'articolo 2, comma 12, lettera n), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui alla lettera a) del medesimo comma 12.

#### Art. 6.

*(Semplificazione dell'attività edilizia).*

1. L'esecuzione negli edifici delle opere dirette alla realizzazione, all'adeguamento, alla sostituzione o all'integrazione degli impianti elettrici per le infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e costituisce attività edilizia libera.

2. Per le opere di cui al comma 1 è comunque prescritta l'osservanza delle ulteriori prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e il rispetto di tutte le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42.

3. Qualora le opere di cui al comma 1 incidano sulle parti strutturali dell'edificio, comportino un aumento del numero delle unità immobiliari o implichino un incremento dei parametri urbanistici, la loro esecuzione è soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi degli articoli 22 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

4. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Entro il 1° gennaio 2012, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza

---

Pag. 37

---

dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o meno, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.

1-*quater*. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-*ter* le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difforni da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39».

5. Le leggi regionali possono regolamentare diversamente le materie disciplinate dai commi da 1 a 3, fermo restando che tali disposizioni non devono comportare un aggravamento del regime giuridico edilizio delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli, anche per gli aspetti procedurali.

Art. 7.

*(Diritto ai punti di ricarica).*

1. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, nei casi in cui le opere edilizie per l'installazione dei punti di ricarica elettrica dei veicoli in edifici privati comportano l'obbligo di deliberazione degli organi della comunione o del condominio, queste ultime, ove abbiano per oggetto le innovazioni dirette a installare prese di alimentazione per veicoli alimentati ad energia elettrica, nonché le relative opere murarie, anche su parti comuni dell'edificio, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 1, secondo le modalità ivi previste.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

4. Per le spese documentate ai fini di cui al comma 1 nonché per l'installazione di impianti elettrici di ricarica dei veicoli nella propria abitazione, sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei ventiquattro mesi successivi a tale data, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un massimo di euro 1.500.

Art. 8.

*(Disposizioni in materia urbanistica).*

1. Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale in regime di esenzione dal contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalità e termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
3. Le leggi regionali prevedono, altresì, che gli strumenti urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento.

---

Pag. 38

---

Capo II

PIANO NAZIONALE INFRASTRUTTURALE PER LA RICARICA DEI VEICOLI  
ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA

Art. 9.

*(Piano strategico per la realizzazione di una rete di stazioni di servizio per i veicoli alimentati ad energia elettrica).*

1. Al fine di incentivare lo sviluppo della tecnologia dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la produzione di batterie elettriche, il Governo adotta un piano strategico per la realizzazione di una rete di stazioni di servizio per tali veicoli finalizzato a:
  - a) istituire un servizio di ricarica dei veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al fine di garantire l'interoperabilità di tali servizi in ambito internazionale;
  - b) introdurre procedure di gestione del servizio di ricarica di cui alla lettera a) basate sulle peculiarità e sulle potenzialità delle infrastrutture relative ai contatori elettronici con particolare attenzione:
    - 1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che la effettua, identificandolo univocamente;
    - 2) alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate;
    - 3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delle disponibilità della rete elettrica, assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile con le regole del libero mercato che caratterizzano il settore elettrico.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo conclude accordi di programma con le regioni, con gli enti locali e le imprese produttrici di veicoli, per la realizzazione di un progetto pilota di mobilità elettrica. In tale ambito, i comuni garantiscono la semplificazione delle procedure autorizzative per la costruzione delle infrastrutture necessarie per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
3. Anche al fine di garantire una domanda sufficiente per avviare la produzione di veicoli alimentati ad energia elettrica su vasta scala, le regioni e gli enti locali che intendono partecipare all'accordo di cui al comma 2 si impegnano, altresì, a inserire, nei bandi di gara per il trasporto pubblico locale, specifici punteggi per le società o per le organizzazioni che utilizzano veicoli alimentati ad energia

elettrica in sostituzione dei veicoli da rottamare del rispettivo parco dei veicoli.

4. Le regioni possono, inoltre, disporre l'esenzione dei veicoli alimentati ad energia elettrica dal pagamento della tassa di proprietà.

5. Le amministrazioni locali, con propri provvedimenti, consentono la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica nelle aree a traffico limitato e li escludono dai blocchi anche temporanei della circolazione.

6. Le imprese produttrici dei veicoli che intendono partecipare all'accordo di cui al comma 2 si impegnano a mettere in vendita un numero congruo, da definire in sede di accordo di programma di cui al citato comma 2, di veicoli alimentati ad energia elettrica nel periodo 2011-2013, in particolare nelle aree individuate dagli accordi conclusi.

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo di infrastrutture per il servizio di ricarica di cui al presente articolo.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le linee guida

---

**Pag. 39**

---

per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica di cui al presente articolo sul territorio nazionale.

9. A decorrere dall'anno 2011, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 321 e 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate a un fondo di incentivazione per la realizzazione del servizio di ricarica di cui al presente articolo.

**Art. 10.**

*(Azioni di sostegno alla ricerca).*

1. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 9, il Governo sostiene, altresì, a valere sulle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 11, una linea di intervento volta a finanziare la ricerca della migliore tecnologia per realizzare reti infrastrutturali a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica al fine di diffondere l'uso di tali veicoli secondo i seguenti criteri:

a) progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;

b) pianificazione delle modifiche di progettazione necessarie per garantire un efficace funzionamento e gestione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica;

c) valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali delle reti infrastrutturali;

d) realizzazione di un'unità di bordo che comunica con la stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamente a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energia elettrica non è sovraccarica.

**Art. 11.**

*(Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca).*

1. All'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-quater*) infrastrutture nel settore energetico della ricerca dei veicoli alimentati ad energia elettrica, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico».

Art. 12.

*(Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica).*

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato «piano nazionale».
2. Il piano nazionale ha ad oggetto la costruzione degli impianti di distribuzione commerciale dell'energia elettrica dei veicoli e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio edilizio esistente al medesimo fine.
3. Il piano nazionale è articolato sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale.
4. Il piano nazionale comprende i seguenti interventi:
  - a) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) agevolazioni, anche amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

c) realizzazione di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti attraverso la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b).

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi di cui al presente articolo sull'effettiva richiesta nei singoli contesti territoriali anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorso novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.

6. Per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui al comma 4, lettera c), i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla loro attuazione si provvede ai sensi della normativa vigente.

7. Per il tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, diretti alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico, è destinato l'importo di 10 milioni di euro. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Capo III  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

*(Osservatorio nazionale sulla mobilità sostenibile).*

1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio nazionale sulla mobilità sostenibile, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) effettuare il monitoraggio delle condizioni di realizzazione e di sviluppo delle reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- b) esaminare le problematiche connesse all'utilizzazione da parte della collettività delle reti di cui alla lettera a);
- c) promuovere iniziative coordinate, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze dei consumatori organizzati, enti locali ed enti statali e non statali;
- d) definire periodicamente proposte di misure da adottare per garantire il regolare servizio delle reti di cui alla lettera a);
- e) pubblicare un rapporto annuale sulle attività svolte in attuazione dei compiti di cui al presente comma.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo comunque la partecipazione di rappresentanti dei citati Ministeri e dei settori produttivi ed economici privati coinvolti.

3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati.

4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese.

Art. 14.

*(Programmi di adeguamento).*

1. Le regioni, gli enti locali e i soggetti pubblici o privati che svolgono a qualsiasi titolo funzioni di gestione, di coordinamento o di organizzazione del trasporto pubblico o collettivo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad approvare, secondo le rispettive competenze, un programma di adeguamento infrastrutturale diretto a garantire la compatibilità del

loro patrimonio immobiliare con le finalità della presente legge.

2. Nel termine di cui al comma 1 è approvato un identico programma da parte dei soggetti titolari a qualsiasi titolo di competenze in materia di strade, autostrade e reti di distribuzione dei carburanti.

Art. 15.

*(Estensione dell'ambito di applicazione).*

1. Allo scopo di assicurare un'adeguata tutela al sistema della concorrenza e un analogo trattamento alle differenti soluzioni tecnologiche in materia di energie alternative ad uso dei veicoli, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle reti infrastrutturali diverse da quella elettrica, escluse quelle relative alla distribuzione del carburante di origine fossile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con cadenza almeno annuale previa consultazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati gli ulteriori ambiti di applicazione della presente legge e sono dettate le relative disposizioni.

Art. 16.

*(Disposizioni fiscali).*

1. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, le parole da: «sono tuttavia» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sono tuttavia esenti dalle addizionali i consumi per la carica di accumulatori destinati ad uso di forza motrice dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica».

2. Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*g-bis*) le occupazioni con impianti e con infrastrutture adibiti alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Tali occupazioni sono comunque soggette alla tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche e ad esse si applicano le agevolazioni previste ai sensi della lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

3. Le reti infrastrutturali a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui alla presente legge, se autonomamente rilevanti ai fini catastali, sono classificate nella categoria catastale E/3.

Art. 17.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 17.313.725 per l'anno 2011, euro 18.756.506 per l'anno 2012, euro 19.506.797 per l'anno 2013, euro 19.019.126 per l'anno 2014, euro 16.483.244 per l'anno 2015 e euro 10.714.107 a decorrere dall'anno 2016.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi 3, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 14.428.333 per l'anno 2012, euro 33.185.625 per l'anno 2013, euro 57.568.958 per l'anno 2014, euro 60.410.625 per l'anno 2015, euro 78.533.125 per l'anno 2016 e euro 102.093.750 a decorrere dall'anno 2017.

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 8, è autorizzata la spesa di euro 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015.

6. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari, complessivamente, a euro 107.313.725 per l'anno 2011, euro 153.184.839 per l'anno 2012, euro 172.692.422 per l'anno 2013, euro 196.588.085 per l'anno 2104, euro 196.893.869 per l'anno 2015, euro 129.247.233, per l'anno 2016 e euro 152.807.858 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante le entrate derivanti dall'istituzione di un contributo pari a 1,5 centesimi di euro per ogni bottiglia in materiale plastico venduta al pubblico. Ai fini di cui al presente comma, per materiale plastico si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede a stabilire i criteri e le modalità di versamento del contributo e ad adeguare annualmente la misura dello stesso in funzione dell'effettivo ammontare degli oneri, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.